

N.R.G. XXX/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Ordinario di Parma**

SEZIONE PRIMA CIVILE

*Sottosezione Lavoro*

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice XXXXXXXXX  
XXXXXX, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa proposta da

**XXXXXX XXX** (XXXXXXXXXX), rappresentata e difesa dagli avv. LO BUE  
IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI  
GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Borgo Ronchini  
n. 9 43121 PARMA ITALIA;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (80185250588), in  
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. dal  
dott. XXXXX XXXXX, elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA  
LIBERTA' 13 PARMA;



OGGETTO: Altre ipotesi

### **Conclusioni**

#### **Per la parte ricorrente:**

«Voglia l'Ill.mo giudice unico del lavoro

- Accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni.
- Condannare il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 della somma totale di somma totale di €. 1.807,08 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati».

#### **Per la parte convenuta:**

«Si chiede il rigetto della domanda così come proposta poiché inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese».



## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 26.6.2020, XXXXX XXXX ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Ministero dell'Istruzione, suo datore di lavoro, a pagarle la somma di € 1.807,08 oltre interessi a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
2. Il Ministero dell'Istruzione si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; in subordine, ha eccepito la prescrizione delle competenze antecedenti al quinquennio dal deposito del ricorso e ha contestato il conteggio di controparte, che avrebbe applicato l'erroneo coefficiente divisorio di 26 in luogo del corretto coefficiente di 30.
3. Nelle note autorizzate depositate in data 14.1.2022, la ricorrente ha dichiarato di aderire all'applicazione del coefficiente divisorio invocato da controparte e ha conseguentemente ridotto la domanda alla somma di € 1.649,13 oltre interessi.
4. All'udienza di discussione, il Ministero convenuto ha contestato la correttezza del nuovo conteggio di controparte, rilevando che il corretto *quantum* asseritamente dovuto sarebbe pari a € 1.466,71. È stato perciò disposto un rinvio dell'udienza di discussione per avere chiarimenti circa i conteggi elaborati dalla ricorrente.
5. Alla successiva udienza di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Occorre prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.
8. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò



previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.

9. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
10. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
11. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative; per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
12. La ricorrente, nel conteggio finale elaborato in sede di note conclusive in cui ha riconosciuto il numero di giorni di sospensione delle lezioni e di giorni di ferie aggiuntive godute elencato dal Ministero nella memoria difensiva, ha allegato di avere diritto all'indennità sostitutiva per il seguente numero di giorni di ferie non godute:
  - 3,4 giorni per l'a.s. 2015/2016;
  - 6,08 giorni per l'a.s. 2016/2017;
  - 7,42 giorni per l'a.s. 2017,2018;



- 7,05 giorni per l'a.s. 2018/2019.
13. Lo scrivente ritiene che la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva per il suelencato numero di n. 23,95 giorni di ferie non godute, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal Ministero, secondo cui andrebbero conteggiati tra i giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese.
  14. Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all'attività didattica, come l'elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami.
  15. Deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione proposta dal Ministero convenuto: la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, non avendo natura puramente retributiva ma piuttosto natura mista, in parte retributiva e in parte risarcitoria, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (Cass. 10 febbraio 2020, n. 3021).
  16. In merito al *quantum* risarcibile, si osserva che parte ricorrente, pur dichiarando nelle note difensive depositate in data 14.1.2022 di aderire all'applicazione del coefficiente divisorio pari a 30 e non a 26, ha nondimeno elaborato conteggi basati sullo stesso importo di retribuzione giornaliera utilizzato in ricorso.
  17. Il Ministero ha quindi eccepito, all'udienza del 29.3.2022, che il *quantum* asseritamente dovuto alla ricorrente ammonterebbe a € 1.466,71.
  18. All'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato di aderire a tale conteggio; l'Amministrazione convenuta deve perciò essere condannata a pagare alla ricorrente questo importo.



19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in solido tra di loro.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXXX XXXX della somma di € 1.466,71 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldoeffettivo;
2. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXXXX XXXX delle spese di lite, che liquida in € 800 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49 per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Parma, 07/02/2023

Il giudice

Matteo XXXXX XXXXX

